

Marina Gazzini
***I Disciplinati, la milizia dei frati Gaudenti,
il comune di Bologna e la pace cittadina:
statuti a confronto (1261-1265)***

[A stampa in "Bollettino di Storia Patria per l'Umbria", CI (2004), pp. 419-437 © dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti medievali", www.biblioteca.retimedievali.it].

Le brevi riflessioni che si propongono in queste pagine nascono dal confronto fra diversi testi statutari relativi all'ordinamento di tre tipologie comunitarie: una confraternita (la *congregatio Devotorum*, ovvero dei Disciplinati, di Bologna), un ordine a metà strada tra il confraternale e il monastico-cavalleresco (la milizia della beata Maria Vergine Gloriosa detta anche dei frati Gaudenti), un comune urbano (Bologna)¹. L'accostamento delle diverse statuizioni trae ragione dal fatto che i destinatari dei singoli ordinamenti rientrano, in una sorta di gioco di insiemistica, anche nel raggio di competenza degli altri statuti². I Disciplinati sono protagonisti di uno statuto, il proprio naturalmente, e al contempo oggetto di interesse degli statuti municipali bolognesi in norme inserite da due *fratres* della milizia della Vergine Gloriosa, Loderingo degli Andalò e Catalano di Guido di donna Ostia che nel 1265 (e poi anche nel 1267) ressero insieme una doppia podesteria nel comune emiliano; il comportamento di questi ultimi era infine disciplinato da una serie di regole, con risvolti anche politici, approvate dal papa. L'insieme intersezione è costituito dalle norme che tutti gli statuti in questione prevedono in relazione al comportamento da tenere in caso di disordini sorti fra le *partes*, ovvero le fazioni cittadine. Tali norme furono tutte dettate in anni vicini tra loro (1261, 1262, 1265) e trovarono applicazione nel medesimo contesto (la città di Bologna). Finalità dell'analisi incrociata è verificare se vi sia congruenza fra le prescrizioni previste dai diversi statuti e quale sia comunque l'atteggiamento dei tre organismi comunitari intorno a problemi come la pace, la guerra, l'ordine pubblico e religioso che, come noto, nel corso del Duecento, furono particolarmente sentiti nell'azione degli uomini di governo e nel pensiero dei giuristi, civilisti e canonisti.³

I Disciplinati

Nell'ottobre del 1260 giunse a Bologna quel nuovo moto che aveva avuto origine nella primavera dello stesso anno a Perugia quando un folto gruppo di persone si era raccolto intorno alla carismatica personalità di un predicatore laico dandosi a vita penitenziale, Rainerio Fasani. Ai primi del mese di maggio, questi aveva ottenuto dalle autorità comunali la proclamazione di quindici giorni di astensione generale dalle occupazioni consuete per diffondere nella città e nel comitato perugino una *devotio generalis*, ovvero l'espiazione dei peccati attraverso la disciplina, così come era già stata definita in una

¹ Prima occasione di tali riflessioni è stato il seminario *Statuti confraternali medievali a confronto*, organizzato da Thomas Frank presso l'Istituto Storico Germanico di Roma il 4 giugno 2003.

² Se ne fornisce una rappresentazione nel grafico in ultima pagina (Fig. 1).

³ Su questi temi, di grande complessità, si vedano almeno J.A. Brundage, *Medieval Canon Law and the Crusaders*, Madison (Milwaukee)-London 1969; Id., *The Crusades, Holy War and Canon Law*, Aldershot-Brookfield 1991; *Paix de Dieu et guerre sainte en Languedoc au XIIIe siècle*, "Cahiers de Fanjeaux", 4 (1969); A. Rigon, *Desiderio di pace e crisi di coscienza nell'età di Federico II*, in "Archivio Storico Italiano", 156 (1998), pp. 211-226; M. Sbriccoli, *Législation, justice et pouvoir politique dans les cités italiennes du XIIIe au XVe siècle*, in *Justice et législation*, a cura di A. Padoa Schioppa, Parigi 2002, pp. 59-80. Il Centro di studi sulla spiritualità medievale di Todi ha inoltre dedicato due convegni al tema della pace: il primo *La pace nel pensiero, nella politica, negli ideali del Trecento*, si svolse il 13-16 ottobre 1974 (atti editi nel 1975), il secondo su *Pace e guerra nel basso Medioevo*, si è tenuto nei giorni 12-15 ottobre 2003 (atti in attesa di pubblicazione).

sentenza poco precedente dal podestà Tommaso *de Gorçano* da Modena⁴. Frate Rainerio ricevette contestualmente dal vescovo, Bernardo Corio, un'indulgenza per l'esercizio della disciplina: il documento venne dettato sulla scalinata del palazzo comunale⁵, a dimostrazione della portata civica che la nuova devozione andava ad assumere⁶. In seguito, il gruppo dei seguaci del Fasani si mosse lungo le strade italiane contagiando buona parte della penisola e dei paesi d'Oltralpe, distinguendosi da altri gruppi di penitenti per la pratica pubblica e collettiva della flagellazione⁷.

Le origini di questa improvvisa ed *inaudita* devozione furono rintracciate dagli stessi contemporanei sia nelle suggestioni delle profezie di Gioacchino da Fiore, che individuavano nel 1260 l'anno di inizio dell'età dello Spirito⁸, sia nella sconfitta dei guelfi e della Chiesa a Montaperti, con le lacerazioni che la riscossa di Manfredi e del ghibellinismo aprì nei comuni italiani⁹. In particolare, quest'ultimo collegamento veniva colto nella coincidenza temporale che aveva visto il movimento di Rainerio Fasani prendere accelerazione centripeta, diffondendosi assai rapidamente anche fuori da Perugia, a partire dall'ottobre del 1260, dopo la circolazione quindi della notizia de "lo strazio e 'l grande scempio che fece l'Arbia colorata in rosso" (avvenuto il 4 settembre)¹⁰, e nei percorsi seguiti dai seguaci della nuova devozione, ai quali fu impedito l'ingresso nell'Italia meridionale, nella Marca di Ancona e nei centri padani soggetti al vicario imperiale Oberto Pelavicino, ovvero nelle terre ove era più efficace il controllo della parte ghibellina¹¹. In

⁴ La sentenza del podestà fu emanata il 22 aprile; la disposizione comunale risale al 4 maggio. V. Ansidei, *Regestum reformationum Comunis Perusii ab anno MCCLVI ad annum MCCC*, I, Perugia 1935, pp. 180-1; 338. "Prop. 1. Cum ipse potestas sit requisitus a quibusdam religiosis, et specialiter a fratre Raynerio, indicare ferias propter utilitatem devotionis, que fit comuniter (...) in civitate et comitatu Perusie, si placet (...) quod indicantur ferie usque ad quindecim dies. Resp. 1. Placet omnibus (...) que ferie indicantur hinc ad quindecim dies, salvo quod (...) non interdicatur officium sindicorum et quod quilibet possit petere alimenta" (p. 180).

⁵ Così nella *Lezenda de fra Rainero Faxano*, compilata nella prima metà del secolo XIV a cura della confraternita dei Disciplinati di S. Maria della Vita di Bologna, pubblicata per la prima volta da G. Mazzatinti nel "Bollettino della Società Umbra di Storia Patria", 2 (1896), sulla base di un manoscritto bolognese e poi riedita con alcune correzioni derivanti dalla collazione di altre sei redazioni contenute in manoscritti di Firenze, Bergamo, Milano, Bra da E. Ardu, *Frater Raynerius Faxanus de Perusio*, in *Il movimento dei disciplinati nel settimo centenario del suo inizio. Perugia 1260*, Atti del Convegno, Perugia 25-28 settembre 1960, Perugia 1962, pp. 84-98 (pp. 93-98) da cui citiamo (p. 97): "Et episcopus confestim cum littera in manu ivit ad scalam palacii comunis Peruxi et congregato populo dixit conditionem littere et qualiter portata fuit et id quod continebatur in ea. Et inter cetera legit ibi nunc versiculum profete: Apprehendite disciplinam, ne quando irascatur Dominus et peribitis de via iusta". Sulla figura di Rainerio Fasani cfr. i contributi raccolti in *Settimo centenario della morte di Raniero Fasani*, Atti del Convegno, Perugia 7-8 dicembre 1981, Perugia 1984, e il più recente G. Casagrande, *Religiosità penitenziale e città al tempo dei comuni*, Roma 1995, pp. 357-365.

⁶ Rainerio Fasani, frate della Penitenza, ebbe molta influenza sulle autorità comunali perugine che a lui si affidarono per alcuni pareri. Ardu, *Frater Raynerius Faxanus de Perusio* cit.; per questo ruolo civico, anche se con qualche dubbio sull'identità della persona, vd. anche A. Frugoni, *Sui flagellanti del 1260*, in "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano", 75 (1963), pp. 212-237 (poi in Id., *Incontri nel medioevo*, Bologna 1979, pp. 179-202).

⁷ L'itinerario vide come prime tappe Roma e Bologna, conoscendo quindi una diramazione veneta e una lombarda; successivamente toccò il Friuli e il Piemonte, fino a Genova. L'anno seguente si diramò anche verso il nord Europa Cfr. G.G. Meersseman, *Disciplinati e penitenti nel Duecento*, in *Il movimento dei disciplinati* cit., pp. 43-72 (p. 58).

⁸ Salimbene de Adam, *Cronica*, nuova edizione critica a cura di G. Scalia, Roma-Bari 1966, 2 voll., I, p. 675, II, pp. 146-148; ma cfr. il ridimensionamento di R. Manselli, *L'anno 1260 fu anno gioachimitico?*, in *Il movimento dei disciplinati* cit., pp. 99-108. Sul monaco calabrese e sulla sua influenza sull'escatologismo medievale vd. ora R.E. Lerner, *Refrigerio dei santi. Gioacchino da Fiore e l'escatologia medievale*, Roma 1996.

⁹ R. Morghen, *Ranieri Fasani e il movimento dei disciplinati del 1260*, in *Il movimento dei disciplinati* cit., pp. 29-42 (pp. 36-37).

¹⁰ Così lo scontro di Montaperti nei noti versi danteschi. Dante Alighieri, *Commedia, Inferno*, ed. a cura di E. Pasquini e A. Quaglio, Milano 1984, canto X, vv. 85-86.

¹¹ Furono gli stessi contemporanei a dare questa spiegazione politica dell'impedimento posto dal marchese Oberto Pelavicino all'ingresso dei battuti nei territori di Cremona e di Milano, da lui all'epoca controllati a

realtà, tali motivazioni appaiono oggi più come interpretazioni *a posteriori* che non come cause di un movimento che dovette invece la sua fortuna ai caratteri ‘universali’ che aveva assunto, richiamandosi a valori ed esigenze comuni, come la pace e la volontà di espiare quelle colpe (gli odi di parte, le usure, le eresie) che sembravano avere attirato sugli uomini l’ira divina¹².

Bologna fu uno dei primi centri di ricezione del moto¹³. Anche qui la devozione travolse tutta la popolazione che non solo si diede alla penitenza ma anche a “*paces et concordie*” (cfr. Appendice, brano D). La testimonianza, riportata all’interno degli statuti cittadini che di lì a poco vennero riformati proprio nello spirito dei Devoti, ovvero dei Disciplinati o Battuti secondo un’altra denominazione locale, sembrerebbe alludere alla diffusa consuetudine di stipulare *chartae pacis*, o *concordie*, per risolvere privatamente, davanti ad un notaio, inimicizie sorte per diversi tipi di offesa, omicidi compresi. Le conseguenze giuridiche di queste pacificazioni furono al centro di un’ampia riflessione dottrinale, incentrata soprattutto sul problema dell’efficacia preclusiva delle *paces*, ovvero sulla possibilità di evitare tramite accordi privati la repressione pubblica di un eventuale reato¹⁴. L’ampiezza dell’applicazione della *concordia* tuttavia non dipendeva solo dall’opinione dei giuristi ma anche dagli indirizzi politici di ogni singola città, riflettendone eventuali mutamenti. A Bologna, ad esempio, gli statuti comunali del 1250-1267 annullarono gli *ordinamenta Populi* del 1248 che escludevano la validità della concordia per la remissione dei bandi per omicidio, e consentirono l’uscita dal bando all’aggressore e all’assassino pacificatosi con la vittima o con gli eredi, dietro pagamento al comune di una somma relativamente modesta¹⁵. Si inserisce pertanto in questo contesto favorevole la redazione nel 1262 della rubrica statutaria cittadina che dichiarava valide *sine die* “le paci e le concordie fatte al tempo della Devozione” e che incaricava il podestà del compito di leggere pubblicamente, ogni tre mesi, gli *ordinamenta* fissati in tale occasione (cfr. Appendice, brano D)¹⁶.

vario titolo (signore nel primo caso, capitano generale per incarico di Martino della Torre nel secondo): l’anonimo autore degli Annali piacentini sosteneva infatti che i Disciplinati si muovevano “*ut discordie et malum oriretur in Cremona, ut marchio perderet dominium. Verumtamen ipse, sicut sapiens, fecit furcas in introitu episcopatus (...) undique fisare*”. *Annales Placentini Gibellini ab anno 1154 ad a. 1284*, in M.G.H., *Scriptores*, XVIII, Hannoverae 1863, pp. 457-581, p. 512; vd. anche la testimonianza di G. Fiamma, *Manipulus Florum*, in RR.II.SS., XI, Mediolani 1727, cap. 296; per il capitanato del Pelavicino su Milano cfr. G. Franceschini, *La vita sociale e politica nel Duecento*, in Storia di Milano, ed. Treccani degli Alfieri, IV, Milano 1954, pp. 113-392 (p. 297).

¹² Cfr. G. De Sandre Gasparini, *Movimento dei disciplinati, confraternite e ordini mendicanti*, in *I Frati Minori e il Terzo Ordine. Problemi e discussioni storiografiche*, Atti del convegno, Todi 17-20 ottobre 1982, Todi 1985, pp. 79-114 (p. 81); Casagrande, *Religiosità penitenziale e città* cit., pp. 365-383.

¹³ Risulterebbero infondate sia la tradizione che vuole il Fasani presente a Bologna e lì fondatore di confraternite e ospedali (Meersseman, *Disciplinati e penitenti nel Duecento* cit., p. 48); sia quella che vede l’introduzione del moto a Bologna grazie all’azione di Rolandino *de Marescotis de Carbonensibus*, bolognese di nascita, in quanto podestà di Perugia all’epoca della nascita del movimento. Ma, dalla documentazione rimasta, risulta che all’epoca fosse podestà della città umbra *Thomaxius de Gorçano* da Modena, e che il Marescotti giungesse a Perugia per rivestire quell’incarico solo nel 1263 (Ardu, *Frater Raynerius Faxanus de Perusio* cit., pp. 84 ss.). Il fatto che entrambi le tradizioni siano state tramandate in ambienti bolognesi spiegherebbe questa enfaticizzazione sul ruolo rivestito da elementi locali; resterebbe comunque valida la testimonianza di effettivi scambi tra le due città italiane.

¹⁴ Cfr. A. Padoa Schioppa, *Delitto e pace privata nel pensiero de legisti bolognesi. Brevi note*, in “*Studia Gratiana*”, 20 (1976), pp. 269-287.

¹⁵ Cfr. M. Vallerani, *Pace e processo nel sistema giudiziario del comune di Perugia*, in “*Quaderni Storici*”, 101 (1999), pp. 315-353 (p. 321); G. Guarisco, *Conflitti privati e risoluzione delle dispute secondo le raccolte statutarie del comune di Parma (1233-1304)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. G. Chittolini, a.a. 2002-2003, p. 144. Sul bando a Bologna vd. ora G. Milani, *L’esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003.

¹⁶ Il decreto venne confermato nel 1264. Per un esame degli statuti tre e quattrocenteschi bolognesi, sempre in relazione allo strumento della pace privata, cfr. T. Dean, *Criminal justice in mid-fifteenth century Bologna*, in *Crime, society and the law in Renaissance Italy*, a cura di T. Dean e K. Lowe, Cambridge 1994, pp. 16-39.

La devozione flagellante si radicò a Bologna anche grazie al clero locale e agli ordini mendicanti che si impossessarono del movimento religioso popolare promuovendo la pratica della disciplina e appoggiando la formazione di confraternite laicali¹⁷. Nel febbraio 1261, su istanza degli eremitani di s. Agostino, papa Alessandro IV elargì un'indulgenza di 40 giorni ad alcuni *fideles* bolognesi che avevano iniziato a fustigarsi in pubblico e a fare opere di carità; nel marzo dello stesso anno questo gruppo, che non appare avere ancora contorni istituzionalizzati, riceveva analoga concessione dall'arcivescovo di Ravenna, Filippo da Pistoia, legato apostolico nei patriarcati di Aquileia e Grado e nelle province di Ragusa, Ravenna, Milano, Genova, e in generale in Lombardia, Romagna, Marca trevigiana¹⁸.

La nascita di una vera e propria confraternita disciplinata viene fatta risalire solo al 1262, data cui viene attribuita anche la redazione di un primo nucleo di norme regolanti la vita del gruppo. In particolare, due capitoli di questo statuto confraternale toccano il tema della pace: si tratta del quinto, relativo alle controversie tra confratelli, e del sesto, focalizzato sul comportamento da osservarsi nel caso in cui in città fossero scoppiati dei tumulti (Cfr. Appendice, brano C). Non è casuale che in questa circostanza gli statuti dei Disciplinati non riportino solo una generica indicazione a non agire contro le pubbliche autorità – come quella che si ritrova in molte regole confraternali di età medievale – ma specificino i contorni precisi di questa azione: ai confratelli era fatto divieto, pena l'esclusione dal gruppo, di unirsi ai *magnati*, e veniva invece suggerito di recarsi alla sede della propria *societas*, di arti o di armi, o, in caso di mancata iscrizione ad una qualsiasi, alla stessa sede della *congregacio* devota e lì mettersi a disposizione dei suoi guardiani seguendo quanto da loro ritenuto opportuno per il mantenimento del 'buono stato del comune di Bologna'.

Le prime disposizioni vennero in seguito arricchite da altre norme e tutte furono riunite in un codice che nel 1286 venne sottoposto all'approvazione della curia vescovile¹⁹: il 15 febbraio di quell'anno Bonincontro, *decretorum doctor* e vicario del vescovo di Bologna Ottaviano II Ubaldini, lesse davanti a una commissione di giudici e di notai vescovili riunitasi in *pallatio iuridico episcopatus Bononie il liber statutorum et ordinamentorum* presentato dalla *congregatio beate Virginis Marie de Batutis civitatis Bononie* che venne approvato e fatto mettere in pubblica forma da un notaio imperiale²⁰. La Chiesa interveniva così a ratificare, e a controllare, il moto religioso sorto spontaneamente anni prima e radicatosi stabilmente in città, sanzionando la giuridicità delle norme di vita che si era dato.

La milizia dei frati Gaudenti

L'intervento legittimante da parte delle autorità ecclesiastiche fu decisivo anche nell'approvazione del nuovo ordine dei frati Gaudenti. Nel dicembre del 1261 riceveva infatti pubblico riconoscimento da papa Urbano IV la milizia della beata Maria Vergine Gloriosa da poco sorta a Bologna per iniziativa di vari personaggi, esponenti delle maggiori casate dell'aristocrazia comunale emiliana, di parte guelfa come ghibellina – si trattava dei bolognesi Loderingo degli Andalò, Ugolino Caprizio dei Lambertini Gruamonte

¹⁷ Meersseman, *Disciplinati e penitenti nel Duecento* cit., pp. 56 ss.; De Sandre Gasparini, *Movimento dei disciplinati, confraternite e ordini mendicanti* cit., pp. 87-88.

¹⁸ M. Fanti, *Gli inizi del movimento dei disciplinati a Bologna e la confraternita di Santa Maria della Vita*, in "Quaderni del Centro di documentazione sul movimento dei disciplinati", 8 (1969), pp. 3-54 (ora in Id., *Confraternite e città a Bologna nel Medioevo e nell'età moderna*, Roma 2001, pp. 1-60, da cui citiamo).

¹⁹ Lo statuto venne datato inizialmente 1260, per la presenza di tale data nel proemio, dal Gaudenzi che lo pubblicò nel 1896 (*Statuti della Società dei Battuti dell'anno MCCLX*, in *Statuti delle società del popolo di Bologna*, a cura di A. Gaudenzi, II, Società delle Arti, ISIME, Roma 1896, pp. 421-436, pp. 421-436). In seguito tale datazione venne contestata ed attribuita al 1286, anno della sua conferma da parte del vescovo di Bologna (cfr. Meersseman, *Disciplinati e penitenti nel Duecento* cit., p. 69). Un attento esame del testo statutario dimostrerebbe però la stratificazione di regole via via successive dal 1260 al 1286 quando esse furono tutte raccolte in un codice da presentare alle autorità ecclesiastiche per la sua approvazione. Cfr. Fanti, *Gli inizi del movimento dei disciplinati a Bologna* cit., pp. 13 ss.

²⁰ *Statuti della Società dei Battuti dell'anno MCCLX* cit., p. 436.

Caccianemici, Catalano di Guido di donna Ostia, dei reggiani Schianca dei Liazari, Bernardo da Sesso e del fratello di questi Egidio, di Rainerio Adelardi di Modena, di Fisaimone Baratti di Parma –, e significativamente tutti accomunati dall'appartenenza all'ambiente dei podestà di professione, per esperienza personale o familiare²¹. Il pontefice approvava inoltre la regola del nuovo ordine 'confraternale-cavalleresco', nella quale veniva contemplata la presenza tra i *fratres milites* sia di *clerici* sia di *laici* e, tra questi, di *fratres conventuales*, chierici e laici, e di *fratres coniugati*, prescrivendo per i primi la residenza conventuale e la professione della regola di s. Agostino,²² per i secondi la dimora nelle proprie case qualora già coniugati o intenzionati a sposarsi in futuro, e l'adesione a una forma di vita non regolare sotto l'obbedienza dei loro priori e prelati.²³

La nuova milizia si proponeva come fine la difesa della fede, cattolica, e della Chiesa romana: come si legge in un capitolo della regola, a tutti i *milites* della beata Vergine Gloriosa sarebbe stato lecito portare armi per difendere la fede cattolica e la *libertas ecclesiae*; essi sarebbero inoltre potuti intervenire nei tumulti cittadini, per tentare di sedare gli scontri, servendosi in tal caso solo di armi protettive e di bastoni di legno senza ferro, mentre avrebbero dovuto astenersi da ingiurie o favori verso i singoli; ancora, era loro concesso portare di nascosto in strade e luoghi pericolosi altre armi, ma sempre difensive e sempre con il consenso dei loro superiori (cfr. Appendice, brano A). Logico quindi che il pontefice accogliesse volentieri questa nuova formazione laicale-religiosa entro i ranghi di quella *militia Christi* che da decenni la sede apostolica andava valorizzando elevandola a ordine militare, pensando probabilmente di arruolarla nella coalizione di forze ostili all'erede Staufen insediato sul trono di Sicilia²⁴, e che la gratificasse dello stesso favore che accordò ad altri nuovi ordini religiosi, come i carmelitani, gli eremiti di s. Agostino, i cavalieri del S. Sepolcro²⁵.

Emblematico a proposito di tale 'arruolamento' fu l'incarico conferito nel 1266 da papa Clemente IV ai due cavalieri Gaudenti Loderingo degli Andalò e Catalano di Guido di donna Ostia di reggere il comune di Firenze onde favorire il rientro degli esuli guelfi e più in generale l'inserimento del comune toscano nell'asse politico papale-angioino²⁶. La regola dei *milites* della Vergine Gloriosa infatti, pur raccomandando in maniera esplicita l'astensione dalle discordie personali, dagli impegni politici, e più che mai dalle lotte di fazione, consentiva loro la partecipazione alle assemblee comunali e l'espletamento di pubbliche funzioni nel caso in cui venissero trattate questioni relative alla fede o alle libertà ecclesiastiche, o ancora alla pace o alle opere di pietà, o su esplicito mandato della sede apostolica (cfr. Appendice, brano B)²⁷. I *fratres milites Beatae Mariae Virginis*

²¹ Sulle biografie politiche di questi personaggi cfr. i dati raccolti in *I podestà dell'Italia comunale*, parte I, *Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.- metà XIV sec.)*, a cura di J.-Cl. Maire Vigueur, éFR - ISIME, Roma 2000, in particolar modo nei due contributi di J.-L. Gaulin, *Ufficiali forestieri bolonai: itinéraires, origines et carrières*, pp. 311-348 e O. Guyotjeannin, *Podestats d'émilie centrale: Parme, Reggio et Modène (fin XIIe- milieu XIVe siècle)*, pp. 349-403; e in specifico riferimento al loro coinvolgimento nella milizia della Vergine Gloriosa in M. Gazzini, *Fratres e milites tra religione e politica. Le milizie di Gesù Cristo e della Vergine nel Duecento*, in "Archivio Storico Italiano", 162 (2004), pp. 3-78.

²² La regola della Milizia della Vergine è stata pubblicata in D.M. Federici, *Istoria dei Cavalieri Gaudenti*, Venezia 1787, 2 voll., II, doc. XVIII; e poi, con commento, in G.G. Meersseman, *Dossier de l'ordre de la Pénitence au XIIIe siècle*, Friburgo (Svizzera) 1961 (1982²), pp. 295-307. I paragrafi in questione sono il primo e il secondo (p. 296).

²³ *Ibid.*, paragrafi 50 ss. (pp. 302 ss.).

²⁴ L'anno di approvazione della milizia della Vergine Gloriosa si colloca infatti a metà circa del periodo che vide salda la potenza di Manfredi anche in Toscana e nell'Italia nord-occidentale (1258-1266) e all'inizio delle trattative per la soluzione 'francese' alla successione del Regno di Sicilia. Cfr. P. Di Franco, *Urbano IV e la genesi della conquista angioina del Regno di Sicilia (1261-1264)*, in "Rivista storica siciliana", 2 (1977), pp. 28-39.

²⁵ G. Bresc-Bautier, *Bulles d'Urbain IV en faveur de l'Ordre du Saint-Sépulcre (1261-1264)*, in "Mélanges de l'École Française de Rome", 85 (1973), pp. 283-310.

²⁶ R. Davidsohn, *Storia di Firenze*, Firenze 1956, vol. II, pp. 566-593, 650, 817-835; III, p. 73; V, pp. 164, 314.

²⁷ I capitoli riportati in Appendice sono espressamente dedicati ai cavalieri comunitari. Ai paragrafi 63-66 si ripetono comunque le stesse disposizioni per i cavalieri coniugati.

Gloriosae poterono così ricoprire cariche di primissimo piano nei governi delle città dell'Italia centro-settentrionale, prima e dopo il loro ingresso nella milizia, riuscendo contestualmente ad inserire negli statuti delle medesime località rubriche che ne garantivano privilegi vari, come esenzioni dai tributi, dalla leva, dai giuramenti e dall'assolvimento di altri oneri pubblici²⁸.

Fin dall'inizio i cavalieri della beata Vergine Gloriosa furono anche denominati 'frati Gaudenti': l'appellativo, che ritroviamo in atti privati e in una nota canzone-bandiera di Guittone d'Arezzo, cavaliere Gaudente egli stesso²⁹, non ebbe all'inizio quei connotati negativi che lo accompagnarono in seguito, ma anzi intendeva essere un richiamo tanto alla definizione analoga assunta dai fratelli di s. Francesco³⁰, quanto al gaudium spirituale derivante dalla visione di Dio su cui disquisirono Francescani e Domenicani³¹. Come altre associazioni laicali-religiose dell'epoca, i *milites* della beata Vergine Gloriosa furono infatti profondamente legati agli ordini mendicanti. Fu un francescano, Ruffino Gorgone di Piacenza³², provinciale dei Minori presente nel 1261 a Bologna per affari della curia, a curare l'*iter* di approvazione del nuovo ordine e della sua regola, che seguì con ogni probabilità la procedura del *rescriptum*³³: ovvero è immaginabile che il testo della regola fosse stato presentato al papa in minuta scritta dai diretti interessati, tutti come detto provenienti dall'ambiente podestarile e pertanto avvezzi alle tecniche e ai linguaggi giuridici e retorici³⁴, coadiuvati da un religioso noto per la sua attività di canonista e penitenziere papale, e non che fosse stato imposto dal pontefice. In seguito la milizia si legò in maniera più stretta ai Domenicani³⁵ che nel centro emiliano, scelto come base del nuovo ordine religioso, furono promotori o sostenitori di varie società della fede capaci di coinvolgere il laicato in precisi progetti di ordine religioso e politico³⁶.

Il comune di Bologna

A tre/quattro anni dalla nascita di entrambi i sodalizi, a Bologna i *fratres milites* della Vergine Gloriosa si confrontarono direttamente con i Battuti sulla questione della pace cittadina. Nell'aprile del 1265 due membri della milizia della Vergine Gloriosa, Loderingo degli Andalò, di parte lambertazza (ghibellina), e Catalano di Guido di donna Ostia, di

²⁸ Federici, *Istoria dei Cavalieri Gaudenti* cit., II, docc. XXXVI, XXXVII.

²⁹ L. Valeriani, *Rime di fra' Guittone d'Arezzo*, Firenze 1828, I, canzone *O cari frati miei* p. 46; e con qualche lieve variante linguistica in Guittone d'Arezzo, *Rime*, a cura di F. Egidi, Bari 1940, canzone XXXII, vv. 102 ss.

³⁰ O. Guyotjeannin, *Salimbene de Adam: un chroniqueur franciscain*, Turnhout 1995, p. 211.

³¹ Cfr. C. Casagrande, *Il peccato di far ridere. Derisione, turpiloquio, stultiloquio, scurrilità nei testi teologici e pastorali del secolo XIII*, in *Il sorriso dello spirito. Riso e comicità nella cultura religiosa dell'Occidente*, a cura di R. Alessandrini e M. Borsari, Modena 2000, pp. 77-105; e della stessa la relazione *Ridere in paradiso. Gaudio, giubilo e riso tra angeli e beati*, presentata al convegno Homo risibilis. *Capacità di ridere e pratica del riso nelle civiltà medievali*, Siena, 2-4 ottobre 2002: atti in corso di stampa.

³² Il ruolo avuto dal francescano nella fondazione della nuova milizia della croce è ricordato da Salimbene de Adam, *Cronica* cit., II, pp. 678-679. Sulla sua figura vd. R. Manselli, *Frati gaudenti*, in *Enciclopedia Dantesca*, I, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1970, p. 51.

³³ Sulla procedura del *rescriptum* cfr. E. Pitz, *Papstreskript und Kaiserreskript im Mittelalter*, Tübingen 1971; H. Dondorp, *Review of Papal Rescripts*, in "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung", 76 (1990), pp. 173-253 e 77 (1991), pp. 32-110.

³⁴ Cfr. E. Artifoni, *I podestà professionali e la fondazione retorica della politica comunale*, in "Quaderni storici", 63 (1986), pp. 687-719.

³⁵ L'ordine dei Predicatori fornì infatti ai cavalieri della Vergine Gloriosa cappellani, confessori, predicatori mensili, nonché sedi logistiche di appoggio. La tradizione bolognese vuole che il nuovo ordine si sia costituito presso la chiesa di S. Domenico; la prima sede riconosciuta del gruppo fu la chiesa di S. Maria dell'Argento, vicina al convento dei predicatori. G.G. Meersseman, *Le varie Milizie di Gesù Cristo*, in Id., *Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel Medioevo*, in collaborazione con G.P. Pacini, Roma, Herder, 1977, 3 voll., III, pp. 1233-1270 (pp. 1266-1267); G. Roversi, *L'ordine della Milizia di Maria Vergine Gloriosa detto dei Frati Gaudenti*, in *Ronzano e i frati Gaudenti*, Bologna 1965, pp. 11-49 (p. 30).

³⁶ Ad esempio la Società della beata Vergine Maria (omonima alla nostra, ma differente nelle modalità di azione, in quanto non armata), la Società del beato Domenico, la Società della Croce L. Paolini, *Le origini della 'Societas crucis'*, in "Rivista di storia e letteratura religiosa", 15 (1979), pp. 173-229.

parte geremea (guelfa), furono eletti podestà di Bologna. Immediatamente procedettero alla riforma degli statuti municipali, già emendati quattro mesi prima dal podestà ghibellino Guglielmo da Sesso³⁷. Nel proemio degli statuti da loro riformati Loderingo e Catalano dichiaravano di agire *pro bono statu et pacifico civitatis Bononie*: oltre a dare nuove norme al vivere civile, la loro azione politica si realizzò infatti nella riconciliazione tra famiglie in lotta, come Scannabecchi e Lambertini, Asinelli e Baciocomari, nel bando dei cittadini più turbolenti, e infine nell'introduzione dell'istituto dei *Memoriali*, libri pubblici che contenevano la registrazione di ogni atto tra privati onde evitare frodi.³⁸ Fu sempre loro la legge comunale in base alla quale, in caso di scontri, gli appartenenti alla confraternita dei Devoti non si sarebbero potuti allineare con le società di arti e di armi cui fossero stati eventualmente iscritti, ma avrebbero dovuto raggiungere la milizia della Vergine, unire i loro stendardi e non separarsi neanche in caso di battaglia (Cfr. Appendice, brano E). Da questa disposizione qualcuno ha dedotto un deciso orientamento popolare da parte dei Disciplinati³⁹, i cui statuti del 1262-63, come già ricordato, vietavano in effetti *tempore rumoris* l'adesione alla *pars* dei magnati mentre invitavano l'unione alla propria *congregacio*, religiosa, o *societas*, di arti e di armi (Appendice, brano C)⁴⁰, e viceversa lo schieramento nobiliare della Milizia⁴¹; non solo, vi è anche stato chi ha supposto che proprio in opposizione alla milizia della Vergine Gloriosa fosse sorta nel 1265 la società della Croce di Bologna⁴², milizia politica del partito guelfo-popolare le cui origini sono state invece successivamente posticipate e messe in relazione con la cacciata nel 1274 della fazione ghibellina dei Lambertazzi⁴³ e in particolare con le manovre attuate dal notaio Rolandino Passaggeri, nuovo capo del Popolo bolognese.⁴⁴ La realtà, nell'uno e nell'altro caso, appare più complessa ed articolata, e bisognosa di ulteriori approfondimenti, tramite ad esempio indagini prosopografiche⁴⁵: se è sostanzialmente riconosciuta la vicinanza della *congregatio Devotorum*, e di altre compagnie spirituali bolognesi, alle compagnie delle arti⁴⁶, mancano a tutt'oggi dati precisi sulla composizione sociale della confraternita disciplinata in età duecentesca. Per quanto concerne poi l'azione dei frati Gaudenti, Loderingo e Catalano nel medesimo testo statutario del 1265 avevano anche disposto, sempre in caso di disordini e di scontri tra fazioni, il divieto di recarsi "ad domum alicuius magnatis" anche al corpo di 1200 cittadini armati da loro istituito e posto anch'esso sotto la bandiera di Maria Vergine Gloriosa, che avrebbe invece dovuto radunarsi sotto il vessillo

³⁷ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267* cit., III, Ordinamenta facta per dominum Guilielmum de Sesso potestatem Bononie, pp. 575-580; *ibid.*, Statuta facta per dominos fratres Loderengum de Andalo et Catalanum domini Guidonis domine Hostie, ordinis Militie b. Marie Virginis gloriose [sub anno MCCLXV die quinto exeunte aprili], pp. 581-651.

³⁸ *Ivi.* Vd. anche Roversi, *L'ordine della Milizia di Maria Vergine Gloriosa* cit., p. 42, 49; V. Franchini, *L'istituto dei «Memoriali» in Bologna nel secolo XIII*, Bologna 1914; G. Orlandelli, *I memoriali bolognesi come fonte per la storia dei tempi di Dante*, in *Dante e Bologna nei tempi di Dante*, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1967, pp. 193-205.

³⁹ Meersseman, *Le varie Milizie di Gesù Cristo* cit., p. 1266. La stessa connotazione 'popolare', nel senso politico, sociale e culturale proprio dell'epoca, del movimento flagellante, almeno agli esordi, è stata individuata anche a Perugia: cfr. A. Bartoli Langeli, *La situazione politica in Umbria e Perugia*, in *Settimo centenario della morte di Raniero Fasani* cit., p. 81.

⁴⁰ Da notare che il capitolo (il VI) relativo alle norme di comportamento in caso di tumulti cittadini seguiva quello (il V) relativo al modo da tenere in caso di controversie tra confratelli. Le norme relative alla pace e alla concordia, interna ed esterna, erano pertanto contigue.

⁴¹ Meersseman, *Le varie Milizie di Gesù Cristo* cit., p. 1266.

⁴² A. Palmieri, *Rolandino Passaggeri*, Bologna 1933.

⁴³ G. Fasoli, *La pace del 1279 tra i partiti bolognesi*, in "Archivio Storico Italiano", XCI (1933), pp. 49-75; Paolini, *Le origini della 'Societas crucis'* cit.

⁴⁴ A.I. Pini, *Manovre di regime in una città-partito. Il falso teodosiano, Rolandino Passaggeri, la Società della Croce e il 'Barisello' nella Bologna di fine Duecento*, in "Atti e memorie [della Deputazione di storia patria per le province di Romagna]", XLIX (1998), pp. 281-318 (p. 304).

⁴⁵ L'invito ad evitare rigide etichette è rivolto da De Sandre Gasparini, *Movimento dei disciplinati, confraternite e ordini mendicanti* cit., pp. 92, 96.

⁴⁶ Cfr. N. Terpstra, *Lay confraternities and civic religion in Renaissance Bologna*, Cambridge 1995, p. 96.

dei cavalieri della beata Vergine e stare ai loro ordini per ristabilire l'ordine;⁴⁷ lo stesso avevano imposto ai gonfalonieri e ad "omnes et singuli de Populo", e ai membri delle società delle arti e delle armi.⁴⁸ È quindi molto più probabile che sotto la retorica della pace e della legalità vada rintracciato un tentativo da parte dei due cavalieri Gaudenti di delegittimare consolidate solidarietà familiari e clientelari e di rimodellare così il quadro dei giochi di potere: le procedure individuate per ottenere ciò furono il ricorso a strumenti giuridici come le paci e i bandi, e l'intervento sulla normativa pubblica.

Che la pacificazione tra le fazioni cittadine e la mediazione della conflittualità privata potessero risultare modalità per raggiungere traguardi politici lo si era già sperimentato in varie città padane, Bologna compresa, nel 1233, durante il grande moto devozionale dell'Alleluia: furono podestà e figure di spicco degli ordini mendicanti, spesso posti ai vertici delle chiese cittadine, a dare una consacrazione giuridica al movimento di pace, intervenendo sugli statuti locali, ove furono inserite anche precise norme antiereticali⁴⁹. A supporto militare dei frati e dei podestà fu creato per volontà papale un ordine confraternale, la milizia di Gesù Cristo, che ebbe però scarsissimo successo, limitato per di più alla sola Parma: nel 1261 i suoi ultimi, e pochi, aderenti sarebbero confluiti nella milizia della beata Vergine Gloriosa⁵⁰.

Rispetto alle finalità perseguite da analoghi protagonisti nel 1233, a distanza di circa trent'anni emergevano però anche altre priorità. Se i *milites beatae Mariae Virginis*, ma anche i Battuti, rientravano fra quelle forze di collaborazione laicale cui ancora una volta il papato si appellava per mantenere Bologna al centro di un disegno di ampia politica ecclesiastica rivolto al settentrione d'Italia⁵¹, essi diedero mostra di volersi adoperare non solo in difesa della Chiesa ma anche delle istituzioni comunali⁵². Inizialmente reclutati soprattutto tra i podestà e quant'altri avessero fatto dell'arte della mediazione la loro professione, di certo in funzione ai compiti di pacificazione tra le parti che si prefiggevano, i *fratres* della milizia della Vergine Gloriosa appaiono infatti espressione di un conservatorismo comunale, ovvero di quelle forze che vedevano la loro affermazione in seno ad una realtà oligarchica e che, più o meno consapevolmente, si opponevano all'emergere di poteri alternativi, in parte popolari, in parte signorili monarchici.⁵³ Tale sforzo di conservazione politica ben si coniugava con la conservazione religiosa. Il progetto di Loderingo e dei primi frati Gaudenti appare infatti ispirato alla volontà di dare stabilità, ordine e pace nelle città da loro rette, sedando i cruenti scontri tra fazioni e *partes* locali,

⁴⁷ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267* cit., III, Statuta facta per dominos fratres Loderengum de Andalo et Catalanum domini Guidonis domine Hostie, cap. I, II, III, pp. 591-595.

⁴⁸ *Ibid.*, cap. IV, p. 595.

⁴⁹ Sul moto dell'Alleluia si vd. almeno A. Vauchez, *Une campagne de pacification en Lombardie autour de 1233. L'action politique des Ordres Mendicants d'après la réforme des statuts communaux et les accords de paix*, "École Française de Rome: Mélanges d'archéologie et d'histoire", LXXVII (1966), pp. 519-549 (poi in Id., *Religion et société dans l'Occident médiéval*, Torino 1980, pp. 503-549; ora, tradotto, in Id., *Ordini mendicanti e società italiana. XIII-XV secolo*, Milano 1990, pp. 121-161, con il titolo *Una campagna di pacificazione in Lombardia verso il 1233. L'azione politica degli Ordini Mendicanti nella riforma degli statuti comunali e gli accordi di pace*); V. Fumagalli, *In margine all'Alleluia del 1233*, in "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo", LXXX (1968), pp. 257-272 (ora in Id., *Uomini e paesaggi medievali*, Bologna 1989, pp. 143-159, con il titolo *Motivi naturalistici e aspirazione alla pace: l'Alleluia del 1233*).

⁵⁰ È Salimbene, testimone diretto, ad affermarlo (Salimbene de Adam, *Cronica* cit., II, p. 679). Sulle circostanze che portarono alla nascita della nuova milizia cfr. G.G. Merlo, 'Militare per Cristo' contro gli eretici, in Id., *Contro gli eretici. La coercizione all'ortodossia prima dell'Inquisizione*, Bologna 1996, pp. 11-49. Sulle vicende dell'ordine confraternale e sull'attendibilità della testimonianza salimbeniana cfr. M. Gazzini, *In margine all'Alleluia del 1233: la milizia di Gesù Cristo di Parma (1233-1261)*, in *Uno storico e un territorio. Vito Fumagalli e l'Emilia occidentale nel Medioevo*, Atti del Convegno, Parma 11-12 ottobre 2002, in corso di stampa presso l'editore CLUEB.

⁵¹ De Sandre Gasparini, *Movimento dei disciplinati, confraternite e ordini mendicanti* cit., pp. 91-92.

⁵² Cfr. Gazzini, *Fratres e milites tra religione e politica* cit., pp. 74 ss.

⁵³ Senza con questo voler minimamente riesumare vecchie teorie sulla 'base democratica' della signoria ormai abbandonate: cfr. A. Ventura, *La vocazione aristocratica della signoria*, in *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, a cura di G. Chittolini, Bologna 1982, pp. 77-97.

facendosi garanti della continuità delle istituzioni comunali, e trovando in ciò giustificazione al ruolo di comando che essi, appartenenti per la maggior parte a famiglie dell'aristocrazia, rivendicavano contro la sempre maggiore ascesa delle forze di Popolo⁵⁴. Che la milizia della Vergine Gloriosa, nei suoi primi decenni di esistenza, non avesse espresso solo soggezione a disegni pontifici, ma avesse corrisposto anche alla politica di alcune forze oligarchiche del comune, sarebbe ad esempio testimoniato dalla compresenza all'interno dell'ordine non solo di sostenitori del partito filo-papale ma anche di quello ad esso avverso. Solo per limitarci ai primi *fratres milites*, ricordiamo che erano guelfi Gruamonte Caccianemici⁵⁵ e Catalano di Guido di donna Ostia⁵⁶, mentre ghibellini erano Loderingo degli Andalò⁵⁷, Ugolino Caprizio dei Lambertini⁵⁸, Bernardo da Sesso ed il fratello Egidio⁵⁹; Fisaimone Baratti apparteneva invece ad una casata divisa al suo interno fra lo schieramento guelfo (*Baratti Rubei*) e quello ghibellino (*Baratti Nigri*)⁶⁰. Tale compresenza pare finalizzata ad un più facile inserimento dell'ordine nei vari contesti comunali padani appartenenti ai circuiti del funzionariato itinerante, guelfo e ghibellino, cui i cavalieri Gaudenti nella veste di podestà avevano partecipato, e almeno temporaneamente combaciò con tentativi egemonici facenti capo al comune di Bologna, attento a controllare i mutevoli assetti politici bassopadani che potevano portare a uno sganciamento da un ormai annoso controllo bolognese, come avveniva a Modena proprio

⁵⁴ Sono a tal proposito ancora validi gli spunti ricavabili dalle pagine di G. Volpe, *Movimenti religiosi e sette ereticali nella società medievale italiana. Secoli XI-XIV*, Firenze 1922 (1961²), pp. 172 ss.

⁵⁵ La famiglia Caccianemici era legata alla fazione bolognese dei Geremei. Gruamonte fu podestà per la fazione guelfa degli Aigoni di Modena nel 1248, e dell'intera città nel 1251, ma resse anche per due volte la ghibellina Mantova. J.-L. Gaulin, *Ufficiali forestieri bolonais* cit., pp. 342-345.

⁵⁶ Catalano di Guido di donna Ostia era di fede guelfa per tradizione familiare: fu podestà a Milano nel 1243 dove collaborò con il legato apostolico Gregorio da Montelongo, nel 1248 fu podestà dei guelfi reggiani fuoriusciti, nel 1250 fu podestà a Parma, dal 1256 al 1258 fu podestà unico (dopo anni di podesterie doppie, guelfe e ghibelline) a Modena, e ancora podestà a Mantova nel 1258-59, podestà a Piacenza nel 1260 senza però concludere il suo mandato. G. Ortalli, *Catalano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXII, Roma 1979, pp. 276-278; E. Occhipinti, *Podestà 'da Milano' e 'a Milano' fra XII e XIV secolo*, in *I podestà dell'Italia comunale* cit., parte I, pp. 47-73 (p. 60); G. Albini, *Piacenza dal XII al XIV secolo. Reclutamento ed esportazione dei podestà a capitani del Popolo*, *ibid.*, pp. 405-445 (p. 428). Successivamente alla morte, Catalano venne erroneamente indicato anche come dei Malavolti (E. Bonora, *Catalano de' Malavolti*, in *Enciclopedia Dantesca*, I, Roma 1970, pp. 871-872) forse perché confuso con un omonimo bolognese Catalano dei Malavolti podestà a Iesi nel 1287 (J.-Cl. Maire Vigueur, *Nello stato della Chiesa: da una pluralità di circuiti al trionfo del guelfismo*, in *I podestà dell'Italia comunale* cit., parte I, *Reclutamento e circolazione* cit., pp. 741-814) e capitano del popolo a Firenze nel 1292 (A. Zorzi, *I rettori di Firenze. Reclutamento, flussi, scambi (1193-1313)*, *ibid.*, pp. 453-594, p. 459, nota 44) con il quale il nostro non può tuttavia essere confuso in quanto già morto nel 1285.

⁵⁷ Loderingo degli Andalò seguì la tradizione podestarile di famiglia, una nobile casata ghibellina bolognese, impegnandosi in una lunga carriera nel funzionariato pubblico itinerante: fu podestà nel 1251 a Modena, nel 1252 a Siena (rimanendo poi prigioniero per due anni dei fiorentini a seguito di uno scontro fra le due città toscane), nel 1254 a Faenza (a nome della fazione accarisia, insieme al conte Prendiparte, podestà per la parte guelfa manfredea), nel 1258 a Reggio, nel 1262 a Faenza, nel 1263 a Bologna associato al podestà Iacopo Tavernieri; insieme al confratello Catalano di Guido d'Ostia resse nel 1265 la città di Bologna, nel 1266 il comune di Firenze e nel 1267 ancora il comune bolognese. Cfr. L. Gatto, *Andalò, Loderengo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, III, Roma 1961, pp. 50-52; E. Bonora, *Andalò, Loderingo degli*, in *Enciclopedia Dantesca*, I, Roma 1970, p. 257; Gaulin, *Ufficiali forestieri bolonais* cit.

⁵⁸ Ugolino Caprizio dei Lambertini apparteneva a una famiglia della nobiltà ghibellina bolognese, numerosi membri della quale – ma non Ugolino – rivestirono cariche podestarili nell'Italia comunale. Cfr. Gaulin, *Ufficiali forestieri bolonais* cit., pp. 327-345.

⁵⁹ I due fratelli discendevano da una casata di origini capitaneali principalmente impiantata a Reggio Emilia ma anche a Parma (e significativamente Salimbene non li attribuisce né all'una né all'altra città), anch'essa produttrice di podestà fra Due e Trecento, postasi a guida della *pars imperii* di Reggio. Federici, *Istoria dei Cavalieri Gaudenti* cit., II, doc. CLXVI; E. Nasalli Rocca, *La signoria di Oberto Pallavicino nelle formulazioni dei suoi atti di governo*, «Archivio Storico Lombardo», LXXXIII (1956), pp. 29-43 (p. 40); Guyotjeannin, *Podestats d'émilie centrale* cit., p. 366 ss., pp. 389 ss., p. 393.

⁶⁰ Salimbene de Adam, *Cronica* cit., I, p. 53, p. 79. Per gli incarichi podestarili suoi e della famiglia cfr. Guyotjeannin, *Podestats d'émilie centrale* cit., p. 378; C. Cutini, S. Balzani, *Podestà e capitani del popolo a Perugia e da Perugia (1199-1350)*, in *I podestà dell'Italia comunale* cit., parte I, pp. 693-739 (p. 715, nota 94).

negli anni a cavallo del 1261, o all'instaurazione di poteri signorili dalle preoccupanti proiezioni sovracittadine, come a Parma fra gli anni 1247 e 1266, giusto per citare due centri da cui, come detto, provenivano alcuni dei fondatori della milizia Gaudente. Non è quindi da sottovalutare che quando, negli anni ottanta del Duecento, si rafforzò il blocco delle alleanze filopontificie ma al contempo entrarono in crisi irreversibile le istituzioni comunali, l'ordine Gaudente iniziò la sua fase di decadenza 'etica', accogliendo personaggi di rilievo sociale ma nutriti di una minore cultura politica rispetto ai predecessori, una decadenza che si è poi fissata nella memoria anche a causa delle note invettive di Salimbene de Adam e di Dante Alighieri⁶¹.

Messi a confronto, i tre statuti rivelano dunque qualche incongruenza: in nome della pace, la regola della milizia della Vergine Gloriosa limita la partecipazione dei *fratres* alla vita politica e invece gli statuti del comune di Bologna ci rivelano che appartenenti all'ordine Gaudente furono addirittura rettori cittadini; le norme dei Disciplinati bolognesi indicano le società delle arti come referente pubblico in caso di disordini, mentre i locali statuti cittadini si esprimono esplicitamente contro questa indicazione. Ci si trova di fronte ad un classico esempio della difficoltà di conciliare *iura propria*, regolamenti aventi vigore in ambiti diversi della medesima *societas* ma che potevano riguardare i medesimi soggetti. Non sappiamo poi come i singoli si regolassero nella realtà, quello che ci viene offerto dalle fonti è infatti un quadro normativo fluido, in costante evoluzione, ad ulteriore dimostrazione della cautela necessaria nell'utilizzo di questa, pur fondamentale, tipologia di fonte e dell'assoluta opportunità di considerarla all'interno di precise dinamiche cronologiche e territoriali.

⁶¹ Salimbene de Adam, *Cronica* cit., II, pp. 679-680; Dante Alighieri, *Commedia, Inferno*, cit., canto XXIII, vv. 73-144.

Appendice

Selezione di capitoli statutari

Dallo statuto dei frati Gaudenti del 1261 (§§ 23-26 [A], 40-43 [B])

Bolla *Sol ille verus*, 1261 dicembre 23, Viterbo, edita in D.M. Federici, *Istoria dei Cavalieri Gaudenti*, Venezia 1787, 2 voll., II, doc. XVIII; e poi, con commento, in G.G. Meersseman, *Dossier de l'ordre de la Pénitence au XIIIe siècle*, Friburgo (Svizzera) 1961 (1982)², pp. 295-307.

A

Licet autem eis arma portare pro defensione catholice fidei et ecclesiastice libertatis cum eis per Romanam ecclesiam fuerit specialiter demandatum. Pro sedandis etiam tumultibus civitatum arma protegentia tantum de sui diocesani licentia portare valeant, et in manu virgam ligneam sine ferro. Caveant tamen quod ad favorem vel iniuriam aliquorum huiusmodi licentiam non extendant. In locis vero dubiis et propter viarum pericula possint ob rationabilem causam de sui maioris vel prelati voluntate defensionis arma occulte deferre.

B

Non recipiant officia publica, scilicet potestarias civitatum vel castrorum aliorumque locorum, aut aliud officium quod pertinet ad commune, nec associant aliquorum regimina exercentes. Non sint de consilio civitatis seu aliquorum aliorum locorum aut partium aliquarum in eisdem civitatibus vel locis sibi invicem adversantium. Nec eant ad huiusmodi consilia nisi pro negotio fidei vel ecclesiastice libertatis aut pro bono pacis aut pro aliis operibus pietatis vel mandato sedis apostolice speciali. Nullum potestatis seu rectoribus civitatum seu locorum quorumcumque aliorum exhibeant iuramentum, et a quocumque alio iuramento, quantum cum Deo poterunt, studeant abstinere.

Dallo statuto dei Battuti di Bologna del 1262-63 (cap. 6)

Statuti delle società del popolo di Bologna, a cura di A. Gaudenzi, II, Società delle Arti, Fonti per la Storia d'Italia pubblicate dall'Istituto Storico Italiano, Roma 1896, pp. 421-436: p. 425.

C

Ad honorem dulcis Christi et ut penitencia, quam facimus, sit meritoria apud Deum, statuimus et ordinamus quod nullus de dicta congregacione tempore rumoris, qui esset in civitate Bononie, quod Deus avertat, non debeat ire pro parte nec pro occasione partis ad domum alicuius magnatis, sed tempore rumoris debeat ire ad societatem suam, et si [non] est aliquis qui <non> sit de sua societate, debeat venire ad domum dicte congregacionis et ibi stare cum guardianis dicte congregacionis et facere ea que placuerint eis ad bonum statum comunis Bononie, et qui contra fecerit, non habeatur pro socio et cancellatur de matricula et numquam in matricola reponatur.

Dallo statuto del Comune di Bologna del 1262 (cap. n.n.)

Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267, a cura di L. Frati, I, p. 268.

D

Quod ordinamenta facta occasione Devotionis debeant legi in contione. Ad honorem Dei et beate Marie Virginis et ut paces et concordie facte tempore Devotionis perpetuam habeant firmitatem, statuimus et ordinamus quod potestas qui nunc est teneatur semel facere legi ordinamenta facta occasione generalis Devotionis in contione generali, et quod venturus potestas teneatur quatenus in ano [sic] facere legi singulis tribus mensibus dicta ordinamenta, et quod dicta ordinamenta valeant et plenum robur habeant in illis qui sunt in presenti Devotione vel fuerunt, et presens statutum sit precisum in omnibus suis partibus.

Dallo statuto del Comune di Bologna del 1265 (cap. V)

Statuta facta per dominos fratres Loderengum de Andalo et Catalanum domini Guidonis domine Hostie, ordinis Militie b. Marie Virginis gloriose, anno 1265, pp. 591-596 (in particolare le pp. 595-596)

E

Quod illi de societate Devotorum trahere debeant cum vexillo et armis eorum ad vexillum et fratres [ordinis b. Marie Virginis gloriose] tempore rumoris. Item statuimus et ordinamus atque precipimus quod illi qui sunt de societate Devotorum, licet sint de societatibus Artium seu Armorum, tempore predicto debeant trahere cum vexillo et armis eorum ad vexillum et fratres b. Marie predictos, et deinde se non separare absque licentia fratrum ipsorum, salvo quod in aliis factis et temporibus obediant, sicut tenentur, societatibus eorum.